

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“FIANI - LECCISOTTI”

71017 - TORREMAGGIORE (FG)

Premessa

Ogni comunità, pur fidando nell'autodisciplina dei suoi membri, ritiene opportuno stabilire norme per il rispetto dei principi di convivenza sanciti dalla Costituzione Italiana. Pertanto tutte le componenti, ognuna con attribuzioni e responsabilità differenti, concorrono alla formazione culturale e critica, morale e sociale dei giovani cittadini.

Con tali intenti la nostra comunità formula il seguente Regolamento interno, necessario per garantire a tutti coloro che in essa vivono il rispetto di regole, indispensabile per un corretto ed efficiente funzionamento della istituzione scolastica, aperta al dialogo e alla ricerca, educata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Da queste premesse nasce il Regolamento interno di questo istituto, che disciplina la vita della comunità scolastica in ore curricolari e non, nella consapevolezza che la Scuola, aprendosi al territorio, debba favorire la necessaria integrazione dell'individuo nella collettività, nel rispetto della libertà dei singoli e delle regole che sono alla base della civile convivenza, attraverso il raggiungimento degli obiettivi culturali adeguati alla evoluzione delle conoscenze e idonei al conseguimento di competenze necessarie alla formulazione e alla realizzazione di un progetto di vita.

Per tali principi, i valori e le finalità cui si ispira, il presente Regolamento fa riferimento al D.P.R. n. 416 del 31/05/1974, agli articoli 3,33,34 della Costituzione della Repubblica Italiana, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R n. 249 del 24/05/1998 e successive modifiche), al D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999-Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, al D.M. n .292 del 3/12/1999-concernente la Scuola come luogo di prevenzione e promozione di salute, ai DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96-concernenti le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI	3
Art. 1- FINALITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.....	3
Art. 2- FORMAZIONE DELLE CLASSI	3
Art. 3- DIRITTI DEGLI STUDENTI.....	4
Art. 4- DOVERI DEGLI STUDENTI.....	4
Art.5- INIZIO DELLE LEZIONI ED INGRESSO DEGLI ALUNNI E DEI DOCENTI NELLE CLASSI	5
Art. 6- ENTRATA POSTICIPATA.....	5
Art. 7- USCITE ANTICIPATE	5
Art. 8- LIBRETTI PERSONALI.....	6
Art. 9- ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI.....	6
Art. 10- Uscite durante l'attività didattica.....	7
Art. 11- VIGILANZA	7
Art. 12- INTERVALLO.....	7
Art. 13- UTILIZZO DELL'AMBIENTE SCOLASTICO.....	7
Art. 14- RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	8
Art.15- VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	8
Art.16- PIANO DI EVACUAZIONE	8
PARTE SECONDA – NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI.....	9
Art.2- SANZIONI PER COMPORAMENTI NON GRAVI	9
Art. 3– SANZIONI PER GRAVE COMPORAMENTO SCORRETTO.....	10
Art. 4– SANZIONI PER ATTI DI BULLISMO	12
Art. 5- SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI.....	13
Art. 6- ORGANI COMPETENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA SANZIONE	13
Art. 7- IMPUGNAZIONI	13
Art.8- COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA.....	14
Art. 9- COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA	14
Art. 10- FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA	14
Art. 11- PUBBLICITÀ E NORME FINALI	14
PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE	15
Art. 1- Diritto di assemblea.....	15
TITOLO I - ASSEMBLEA DI ISTITUTO	15
Art. 2- Funzione	15
Art. 3- Convocazione	15
Art. 4- Svolgimento.....	15
Art. 5- Validità.....	15
Art. 6- Presidenza	15
Art. 7- Partecipazione di esperti.....	15
Art. 8- Vigilanza.....	16
Art. 9- Scioglimento.....	16
TITOLO II-COMITATO STUDENTESCO DI ISTITUTO.....	16
Art. 10- Comitato Studentesco	16
Art. 11- Funzione	16
TITOLO III-ASSEMBLEE DI CLASSE.....	16
Art. 12- Convocazione	16
Art. 13- Funzione	16
Art. 14- Verbale	16
Art. 15- Svolgimento.....	17
Art 16- Scioglimento.....	17
PARTE QUARTA - NORME PER L'USO DELLA PALESTRA	18
Art. 1- Accesso alla palestra	18
Art. 2- Norme di comportamento.....	18
Art. 3- Responsabilita' per danni alle attrezzature.....	18

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1- FINALITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'obiettivo fondamentale della scuola è il servizio educativo per promuovere la crescita culturale, civile e professionale dei suoi principali fruitori: gli studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti; è parte integrante del contesto sociale civile e deve tendere a rapportare la propria attività ai bisogni reali degli individui e della società.

Tutti gli adulti (docenti, non docenti e genitori) devono essere consapevoli di essere essi stessi coinvolti in un processo educativo continuo con pari dignità e nella diversità dei ruoli.

La scuola promuove e favorisce la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La scuola si impegna ad adottare iniziative concrete volte all'accoglienza di studenti stranieri e a creare condizioni formative integrative dirette al recupero di situazioni di svantaggio e di ritardo, nonché alla prevenzione della dispersione scolastica.

La scuola garantisce la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i Principi sanciti dalla Costituzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e con i Principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte integrante, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il fine del raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e dell'inserimento nella vita attiva.

Art. 2- FORMAZIONE DELLE CLASSI

La formazione delle classi è curata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con una Commissione formata da insegnanti alla quale partecipa il Presidente del C. di I.

Detta Commissione viene costituita durante l'ultimo Collegio dei Docenti dell'anno precedente e deve tener conto delle indicazioni di ordine didattico e di funzionamento complessivo proposte dal Collegio dei Docenti e dei criteri generali fissati da C. di I.

Per le prime classi si terrà conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate dai genitori all'atto dell'iscrizione, compatibilmente con esigenze di organico e di equilibrata distribuzione (rapporto maschi-femminine, comuni di provenienza, precedenti esperienze didattiche, rapporti di parentela, livelli di partenza, ecc.). In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste, si procederà al sorteggio per fasce di livello.

Art. 3- DIRITTI DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il diritto:

- a una formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi la loro identità e le loro inclinazioni personali;
- alla libertà ed alla continuità dell'apprendimento;
- alla riservatezza;
- ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica;
- a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, esprimendo , mediante consultazione, la propria opinione su decisioni di competenza dei docenti (programmazioni, obiettivi didattici, scelta dei libri di testo, materiale didattico e organizzazione della scuola);
- ad essere informati sui criteri di valutazione stabiliti dai docenti;
- ad essere valutati in modo corretto, trasparente e tempestivo, al fine di attivare il processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i punti di forza e quelli di debolezza per migliorare il proprio rendimento;
- a scegliere tra le attività curriculari integrative ed aggiuntive facoltative che la scuola propone secondo tempi e modalità che rispettino i ritmi di apprendimento e le esigenze di vita di ciascuno;
- al rispetto della cultura e della religione della comunità di appartenenza;
- di svolgere le proprie attività in un ambiente salubre e sicuro, adeguato anche per gli studenti portatori di handicap;
- ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata, con strumentazione tecnologica adeguata;
- di usufruire di servizi di orientamento, sostegno, promozione della salute che la scuola mette a disposizione;
- di riunirsi in assemblea a livello di classe o d'Istituto, secondo le regole previste nel presente regolamento e nei regolamenti di classe e d'Istituto;
- di svolgere attività ed iniziative all'interno della scuola, secondo quanto previsto dal D.P.R.309 art. 7.
- gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.

Art. 4- DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il dovere :

- di partecipare attivamente e con impegno alla vita scolastica;
- di frequentare con regolarità e puntualità le lezioni;
- di avere un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato verso il D.S., i docenti, il personale A.T.A ed i propri compagni;
- di rispettare le norme previste dal Regolamento di Istituto;
- di rispettare le norme di igiene e di sicurezza;
- di rispettare i locali, le attrezzature e gli arredi scolastici;
- di non allontanarsi dall'aula, dai laboratori, dalla palestra senza l'autorizzazione del docente;
- di non allontanarsi dalla scuola se non per motivi di particolare urgenza e per il tempo strettamente necessario, comunque previa autorizzazione del D.S.;
- di non aggirarsi nei corridoi durante le ore di lezione o nelle classi per comunicare con i compagni o per chiedere in prestito materiale scolastico;
- di non imbrattare banchi, cattedre, pareti, finestre, porte, locali igienici con scritte

- di qualsiasi genere;
- di non gettare dalle finestre oggetti (matite, penne....);
- di non fumare nei locali della scuola (aule, corridoi, servizi, palestra....) rispettando così la legge 584 del 11-11-75 e successive integrazioni;
- di non abbandonarsi al turpiloquio, al vilipendio e a espressioni irrispettose;
- di adottare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico.

Art.5- INIZIO DELLE LEZIONI ED INGRESSO DEGLI ALUNNI E DEI DOCENTI NELLE CLASSI

L'orario di inizio delle lezioni viene fissato annualmente dal Collegio dei Docenti, in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto ed alle esigenze didattiche derivanti dai piani di studio.

L'inizio delle lezioni è preceduto da un doppio suono della campana a distanza di cinque minuti. L'accesso degli alunni in aula deve avvenire tra il primo ed il secondo suono che segnala l'inizio effettivo delle lezioni.

I docenti devono trovarsi in classe al primo suono della campana e sono tenuti all'ottemperanza dell'obbligo di sorveglianza con la loro presenza in aula.

Il ritardo massimo degli studenti tollerato sull'orario di ingresso è di non oltre 5 minuti, e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario, che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica.

L'insegnante della 1^a ora, per delega del Dirigente, consente l'ingresso non oltre i cinque minuti, ed è concessa facoltà ai singoli docenti della 1^a ora di ammettere lo studente:

- con annotazione R e con richiesta di giustificazione posticipata
- con rinvio alla Presidenza (nel cambio tra la prima e la seconda ora) per reiterati ritardi ed altri motivi disciplinari.

Art. 6- ENTRATA POSTICIPATA

In caso di ritardo oltre il limite consentito l'alunno è ammesso in classe all'inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente o dei suoi Collaboratori, da annotarsi dall'insegnante dell'ora sul Giornale di Classe.

L'entrata posticipata (non oltre la seconda ora) verrà autorizzata dal Dirigente o dal suo Collaboratore, previa presentazione del permesso di entrata in ritardo esclusivamente sul libretto apposito delle giustificazioni di cui all'art. 4 (per i minori firmato dal genitore o di chi ne fa le veci.)

Ad ogni alunno potranno essere concessi 8 permessi di entrata posticipata nell'intero anno scolastico (4 nel primo quadrimestre e 4 nel secondo). Per ogni ulteriore ingresso posticipato l'alunno dovrà essere accompagnato da un genitore.

Art. 7- USCITE ANTICIPATE

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati solo per motivi eccezionali e, comunque, mai prima della fine della 4^a ora di lezione, salvo che per motivi di salute o improrogabili esigenze dell'alunno appositamente documentate e confermate da uno dei genitori. Gli studenti minorenni avranno l'autorizzazione ad uscire solo in presenza di uno dei genitori.

Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate sul Registro di classe dal docente presente in classe in quella ora di lezione.

Per ogni quadrimestre ogni alunno potrà usufruire di 4 permessi di uscite anticipate.

Non sono concesse nello stesso giorno l'entrata successiva alla prima ora e l'uscita anticipata, salvo in casi di esami o visite mediche opportunamente documentate dai genitori dell'alunno.

Quando l'alunno ha totalizzato 5 tra ritardi e uscite anticipate, la Segreteria, a seguito dell'indicazione del Coordinatore, ne darà comunicazione alla famiglia.

Art. 8- LIBRETTI PERSONALI

Ad ogni alunno sarà fornito dalla Scuola un libretto personale, ove saranno annotate tutte le richieste di ammissione in classe dopo le assenze, di ingresso in ritardo, di uscita anticipata .

All'inizio dell'anno scolastico i genitori dovranno depositare la loro firma in segreteria didattica e consegnare la foto dell'alunno perchè sia apposta sul libretto personale. In tale occasione, fatta eccezione per gli studenti del primo anno, i genitori riconsegneranno il libretto dell'anno precedente o, in mancanza di esso, firmeranno una dichiarazione di smarrimento.

Nel corso dell'anno scolastico, in caso di smarrimento od esaurimento del libretto, potrà essere rilasciato un duplicato dello stesso, previa richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci con la medesima procedura.

Gli alunni maggiorenni potranno depositare la propria firma congiuntamente a quella di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 9- ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Le ammissioni in classe dopo le assenze degli alunni saranno disposte dal docente della 1^a ora, che dovrà registrarle sul Registro di Classe dopo avere controllato la regolarità della richiesta, riportata sul libretto personale e debitamente sottoscritta dal genitore, o da chi ne fa le veci, che ha curato il ritiro del libretto e depositato la propria firma.

Nel caso in cui le assenze dovessero superare i 5 giorni, oltre alla richiesta contenuta nel libretto personale e debitamente sottoscritta dai genitori, sarà necessaria la produzione del certificato medico che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni.

Le assenze dalle lezioni devono essere limitate in maniera responsabile: esse possono incidere, oltre che sulla condotta, anche sul profitto, in quanto pongono gli insegnanti nella condizione di non avere sufficienti ed oggettivi elementi di giudizio ai fini della valutazione.

Gli alunni che dimenticano la giustificazione sono ammessi alle lezioni, sempre dal docente della 1^a ora, che prende nota sul Registro dell'obbligo dell'alunno di giustificare il giorno successivo. Non sono ammessi più di tre ritardi nelle giustificazioni per quadrimestre, pena la segnalazione da parte del docente Coordinatore al Consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

Gli alunni maggiorenni potranno autogiustificarsi previa autorizzazione dei genitori.

Settimanalmente le assenze dovranno essere trascritte a cura del docente Coordinatore di classe nell'apposito registro. Nel caso di assenze che superano il limite prestabilito dovranno essere avvisate le famiglie, anche per gli alunni maggiorenni.

In caso di astensioni collettive o di assenze di massa, gli alunni saranno ammessi ingiustificati alle lezioni entro la 2^a ora del giorno stesso, in attesa della documentata conoscenza dell'assenza da parte della famiglia. Il giorno successivo potranno essere ammessi alle lezioni, sempre che siano forniti della richiesta di ammissione firmata dai genitori. Saranno invece tenuti ad andare in Presidenza quelli che ne fossero sprovvisti.

Le astensioni collettive arbitrarie saranno valutate di volta in volta dal Collegio dei Docenti che esprimerà il suo parere sui provvedimenti da adottare. Tali provvedimenti devono comunque prevedere il recupero delle ore attraverso:

1. riduzione delle ore di Assemblea di classe e di Istituto
2. soppressione di visite guidate e viaggi d'istruzione.

Art. 10– Uscite durante l’attività didattica

Gli alunni, durante lo svolgimento dell’attività didattica, potranno assentarsi od allontanarsi dalla classe previa richiesta motivata ed approvata dall’insegnante. In ogni caso, i permessi di uscita dovranno essere limitati ai casi di necessità ed essere limitati al tempo strettamente necessario e dovranno essere concessi ad un solo alunno per volta, fatta eccezione per la prima ora. Gli alunni durante il cambio dell’ora, non possono uscire dalla classe e debbono attendere in maniera ordinata l’arrivo del docente. In nessun caso è consentito agli alunni di sostare nei corridoi ovvero in altri ambienti dell’Istituto. Gli stessi non potranno recarsi negli uffici se non negli orari previsti e dopo regolare autorizzazione da parte del docente e che ne farà annotazione sul registro di classe. L’attraversamento dei corridoi per raggiungere i laboratori o la palestra deve avvenire in modo ordinato e silenzioso sotto lo stretto controllo di un docente accompagnatore. Così anche il rientro dopo l’intervallo e l’uscita a conclusione delle lezioni.

Art. 11- VIGILANZA

Ai docenti è fatto assoluto divieto di allontanarsi dalla classe senza giustificato motivo. I docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni in ogni fase dell’attività scolastica e sono responsabili dell’incolumità degli studenti all’interno dell’aula, del laboratorio, nella palestra, in cui si svolge la lezione, nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia. Ai collaboratori scolastici spetta la sorveglianza in tutti gli altri locali dell’Istituto e la vigilanza della classe qualora il docente abbia necessità e urgenza di allontanarsi temporaneamente dalla stessa. Essi inoltre avranno cura di avvertire sollecitamente il Dirigente Scolastico o i Collaboratori di ogni fatto che possa turbare il regolare svolgimento delle lezioni, ovvero di ogni infrazione al presente Regolamento. Durante le ore di lezione non è possibile entrare nelle aule, nei laboratori, nella palestra da parte di allievi non facenti parte delle classi interessate allo svolgimento delle attività, salvo nei casi di preventivo permesso rilasciato dal Dirigente o dai Collaboratori del Dirigente. Al cambio dell’ora gli alunni devono restare in aula per non disturbare le attività delle altre classi. Gli studenti che risultano assenti dalle lezioni non possono soffermarsi nei locali dell’Istituto. I Collaboratori scolastici vigileranno sull’ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali può essere consentito l’accesso agli uffici nelle ore di apertura al pubblico, mentre è precluso l’accesso ai corridoi, alle aule e alla palestra.

Art. 12- INTERVALLO

L’intervallo rappresenta il momento di vita scolastica di maggiore indipendenza ed autonomia per gli studenti e quindi anche il momento più direttamente affidato al loro senso di responsabilità ed autogestione. L’intervallo dalle lezioni viene fissato in dieci minuti con diversa articolazione per ciascuna sede. Durante l’intervallo i docenti delle ore interessate sono tenuti alla sorveglianza degli alunni, avvalendosi anche dell’aiuto dei collaboratori scolastici. Durante l’intervallo, per ragioni di sicurezza derivanti dalla struttura dell’edificio, non è consentito agli alunni riversarsi o sostare in massa nei corridoi, sulle scalinate e nello spazio di accesso alla palestra. Durante l’intervallo l’uscita degli alunni dalle classi deve essere limitata ed autorizzata dagli insegnanti in servizio che valuteranno le richieste tenendo conto, oltre che di esigenze personali, di eccezionali necessità di comunicazione tra gli studenti di classi diverse. Durante i 10 minuti di intervallo i bagni resteranno chiusi.

Art. 13- UTILIZZO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO

Tutti gli studenti della scuola sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali e a ripristinarla in caso di inosservanza. Gli studenti devono evitare di lasciare per terra

gesso, carta o altri rifiuti e di scrivere o disegnare sui banchi o sui muri. Sarà obbligo dei rappresentanti di classe curare la pulizia e la conservazione dell'arredo scolastico in caso di comportamento negligente degli alunni irresponsabili. Eventuali danneggiamenti saranno risarciti direttamente dagli alunni responsabili o in mancanza di questi dall'intera classe.

Art. 14- RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Oltre ai programmati incontri, i genitori possono, qualora ne abbiano necessità, far pervenire al coordinatore di classe la richiesta di colloquio con il singolo docente; la istituzione scolastica comunicherà, in tempi brevi, data e ora dell'incontro.

Art.15- VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

L'Istituto considera i viaggi di istruzione, le visite guidate, le lezioni fuori sede, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, di volontariato, a campionati o gare sportive, a concorsi provinciali, regionali e nazionali parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Il consiglio di Classe delibera all'unanimità lo svolgimento delle suddette attività, verificandone la coerenza con la programmazione collegiale e indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore responsabile della proposta didattica.

Il docente accompagnatore referente è responsabile del progetto didattico, raccoglie la documentazione prestabilita e la trasmette all'Organo individuato per la richiesta dei preventivi. Effettuato il viaggio, lo stesso docente curerà una relazione scritta sul viaggio.

Gli accompagnatori devono essere 1 per non più di 15 alunni. Essi devono appartenere al Consiglio di Classe e, almeno uno di loro deve essere titolare della disciplina interessata alla finalità dell'iniziativa

La durata dei singoli viaggi sarà deliberata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Non potranno essere effettuati viaggi di istruzione la cui partecipazione è inferiore al 66%, vale a dire ai 2/3, degli alunni frequentanti.

E' fatto divieto di effettuare viaggi e visite durante l'ultimo mese di scuola, ad esclusione di attività sportive o di altre attività che non possano svolgersi in altri periodi dell'anno.

E' consigliabile per gli studenti delle ultime classi effettuare il viaggio di istruzione nei primi mesi o nella parte centrale dell'anno scolastico, onde evitare pause didattiche che potrebbero interferire con la preparazione dell'esame finale.

Art.16- PIANO DI EVACUAZIONE

Al fine di educare gli alunni a ottemperare alla normativa vigente, si effettuerà la simulazione dell'evacuazione almeno due volte all'anno, preferibilmente in autunno e primavera.

PARTE SECONDA – NORME IN MATERIA DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 1- PRINCIPI GENERALI –

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento delle disposizioni di cui al D.P.R. 235/2007, così come modificate dal DPR n. 248/1998 artt. 4 e 5 e dei principi contenuti nel presente regolamento, l'organo competente e i provvedimenti disciplinari sulla base delle relative infrazioni.

Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.

La sanzione disciplinare si configura come “estrema ratio” all'interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento.

I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in “lavori socialmente utili” stabiliti dall'organo che procede alla deliberazione della sanzione. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto delle disposizioni di cui al D.P.R. 235/2007, così come modificate dal DPR n. 248/1998 artt. 4 e 5 e dei principi contenuti nel presente regolamento, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 - 3 - 4 sulla base delle relative infrazioni.

Art.2- SANZIONI PER COMPORAMENTI NON GRAVI

Per comportamenti occasionali e non gravi dovuti a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica: gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta qualora non vi sia ravvedimento e reiterazione del comportamento.

COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Ritardi	Obbligo di giustificazione scritta e ammissione ora successiva	Dirigente scolastico, Vicario e/o Docente prima ora
Disturbo occasionale durante le lezioni	Richiamo verbale	Docente
Disturbo occasionale reiterato durante le lezioni	Segnalazione sul registro di classe	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro di classe	Segnalazione sul registro di classe e al D.S. e/o al Coordinatore di classe	D.S. e/o Coordinatore di classe e C.d.C

	e/o al C.d.C. Convocazione eventuale della famiglia	
Abbigliamento non adatto a un ambiente scolastico	Richiamo verbale	Docente
Persistenza nell'indossare un abbigliamento non adatto a un ambiente scolastico	Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia	D.S. e Coordinatore di classe
Introdurre estranei nella scuola senza permesso e in assenza di reato	Segnalazione sul registro di classe ed eventualmente al D.S. e/o al Coordinatore di classe e convocazione della famiglia.	Docente D.S. Coordinatore di classe.
Fumare all'interno dell'istituto (anche sigarette elettroniche), comprese le aree di pertinenza.	Richiamo verbale e scritto Comminazione della multa secondo la vigente normativa.	Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario.
Fumare all'interno dell'istituto (anche sigarette elettroniche), comprese le aree di pertinenza. (recidiva).	Richiamo verbale e scritto, sospensione e applicazione delle sanzioni di legge (multa di importo crescente secondo la vigente normativa)	Dirigente Scolastico e/o Docente, anche su segnalazione di un operatore ausiliario. Convocazione del C.d.C. in caso di richiesta di sospensione.
Uso di materiale cartaceo durante le verifiche scritte.	Annullamento della prova. Ammonizione e annotazione sul registro.	Docente Dirigente Scolastico
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche	Annotazione scritta sul registro di classe e confisca del telefono cellulare (che sarà riconsegnato personalmente ad uno dei genitori dello studente)	Docente Dirigente Scolastico
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le verifiche scritte	Annullamento della prova e sospensione dalle lezioni fino a 7 giorni di lezione (con o senza allontanamento dalla comunità scolastica)	Docente - Dirigente Scolastico Consiglio di classe

Qualora al semplice richiamo verbale segua una modificazione positiva del comportamento non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo. I richiami sul registro di classe potranno, a discrezione del C.d.C. , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta.

Nel caso che per i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, si ritenga opportuno un allontanamento dalle lezioni questo avverrà con l'obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. Tale allontanamento sarà deliberato in sede di C.d.C. e non potrà essere preso da un unico soggetto. La famiglia sarà informata della decisione.

Art. 3– SANZIONI PER GRAVE COMPORAMENTO SCORRETTO

Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli ausiliari, dei compagni e loro famiglie, mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, sono sanzionate con l'immediato richiamo scritto e il possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da 1 a 3 giorni o superiore a 3 giorni anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell'Organo di disciplina di cui all'art 5 . Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto. Di tali violazioni si terrà conto ai fini del voto di comportamento.

COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Assenza ingiustificata occasionale	Richiamo scritto	Docente
Assenza ingiustificata reiterata	Richiamo scritto Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. ed eventuale convocazione della famiglia	Docente, D.S. e Coordinatore di classe e C.d.C
Abbandono delle lezioni senza permesso	Richiamo scritto ed eventuale sospensione dalle lezioni per un giorno. Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e comunicazione alla famiglia	Docente, D.S. e Coordinatore di classe e/o C.d.C
Offesa alla persona del docente e agli ausiliari	Richiamo scritto del Docente Segnalazione al D.S. e sospensione da 1 a tre giorni.	Docente, D.S., Consiglio di classe. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Offesa ai compagni e loro famiglie	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 1 a 3 giorni	Docente, D.S.,C.d.C. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Non osservare le norme di sicurezza e creare situazioni pericolose per sé e per gli altri: rendere pericoloso l'uso delle scale e rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi	Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più. Rimborso danni e/o riparazione.	Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Danni a persone	Richiamo scritto da parte di un docente. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, da 3 a 5 giorni e più.	Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Danni a cose	Richiamo scritto sul registro. Segnalazione al D.S. e sospensione dalle lezioni per un numero di giorni da definire. Riparazione o rimborso del danno .	Docente, D.S., C.d.C.. La famiglia è tempestivamente messa al corrente.
Introdurre estranei nella scuola con gravi infrazioni al regolamento.	Richiamo scritto sul registro. Coinvolgimento del D.S. Comunicazione scritta ai genitori. Sospensione fino a 5 giorni.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C..
Usare sostanze quali: alcool e altre droghe che non costituiscano reato, nei locali della scuola. Introdurre contenitori o bottiglie di vetro che possono arrecare danni	Richiamo scritto sul registro di classe. Segnalazione al D.S., comunicazione immediata alla famiglia. Sospensione da 5 a 8 giorni di lezione.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C. Giunta.
Minacce e violenza verso le persone o le cose che non comportino reato	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione immediata alla famiglia e convocazione dell'Organo di Disciplina per una sospensione, a seconda della gravità, fino a 15gg	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C., Giunta.
Violenza fisica (verso persone, animali e cose)	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità, fino a 15 gg.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C., Giunta.
Violenza grave o atti tale da ingenerare un elevato allarme sociale .	Allontanamento per più di 15 giorni o fino alla fine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.	Consiglio d'istituto
Introdurre estranei nella scuola senza permesso, con presenza di reato.	Allontanamento per più di 15 giorni o fino alla fine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo. Segnalazione all'autorità giudiziaria competente.	Consiglio di Istituto
Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici: riprese con fotocamere, videocamere, videofonini o qualsiasi altro mezzo e loro diffusione – si configurano come violazione della	Allontanamento dalle lezioni da 1 a 20 giorni con o senza obbligo di frequenza;allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico senza obbligo di	Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di istituto

privacy e quindi perseguibili per legge (Direttiva MPI n. 104 del 30/10/07)	frequenza; esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato (DPR 21/11/07) e attivazione procedure sanzionatorie previste dal codice sulla privacy
---	--

Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe, con la sola componente docenti. Per gli allontanamenti dalla scuola per un numero di giorni superiori a 5 il parere della Giunta Esecutiva è vincolante. Le sanzioni di cui all'art. 3 comportano l'abbassamento del voto di condotta.

Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento dell'intero anno scolastico per le sanzioni di cui all'art.2 e rispettivamente del biennio iniziale e triennio finale per le sanzioni di cui all'art. 3 e 4.

I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il DS o per diretto interessamento dei singoli.

Art. 4– SANZIONI PER ATTI DI BULLISMO

Costituisce atto di bullismo qualsiasi atto di aggressione fisica, verbale o psicologica o qualunque comportamento di manipolazione sociale realizzato da uno o più allievi singolarmente o in gruppo ai danni di altri e perpetrato in modo intenzionale, sistematico e con la consapevolezza di approfittare di una condizione di inferiorità o debolezza della vittima allo scopo di recargli disagio o danno. Tali atti sono sanzionati, a seconda della gravità con l'immediato richiamo scritto, l'allontanamento dalla scuola fino a 15 o per un periodo superiore, l'esclusione dallo scrutinio finale e/o l'esclusione dall'esame di Stato conclusivo. Nei casi più gravi sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Atti di aggressione fisica. : punzecchiare, tirare i capelli, tirare calci/pugni.	Richiamo scritto Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. ed eventuale convocazione della famiglia	Docente, D.S. e Coordinatore di classe e C.d.C
Atti di aggressione fisica: picchiare, rinchiodare in una stanza, danneggiare cose altrui senza gravi conseguenze.	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. comunicazione immediata alla famiglia e convocazione dell'Organo di Disciplina per una sospensione, a seconda della gravità e/o reiterazione, fino a 15gg	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C.
Atti di aggressione verbale : usare un linguaggio offensivo, minacce; dicerie e bugie sul conto di qualcuno, linguaggio molesto e allusivo.	Richiamo scritto Segnalazione al D.S. e/o al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. e convocazione della famiglia. Sospensione fino a 15 gg in caso di reiterazione.	Docente, D.S. e Coordinatore di classe e C.d.C
Atti di aggressione verbale: offese all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela, al genere, al colore della pelle, all'etnia, all'orientamento sessuale, alla malattia.	Richiamo scritto. Segnalazione al D.S. Comunicazione immediata alla famiglia e sospensione, a seconda della gravità e/o della reiterazione, fino a 15 gg.	Docente, D.S., anche su segnalazione di operatori scolastici, C.d.C.
Atti di aggressione verbale e non verbale: estorsione di denaro e beni materiali.	Allontanamento per più di 15 giorni o fino alla fine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo. Segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.	Consiglio d'istituto.
Atti di manipolazione sociale: inviare lettere/mail contenenti frasi offensive/denigratorie/diffamatori e anche attraverso sms o social network.	Richiamo scritto o sospensione fino a 3 giorni con obbligo di frequenza. Segnalazione al D.S. e al Coordinatore di classe e/o al C.d.C. Convocazione immediata della famiglia. Sospensione da 4 a 15 giorni con obbligo di frequenza in caso di reiterazione aggravata.	Docente, D.S. e Coordinatore di classe e C.d.C

Art. 5- SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

In particolare sono previste:

- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili / BES;
- aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- predisposizione di materiali didattici per gli allievi.

Il Consiglio di classe, con la sola componente docenti, darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della scuola.

Art. 6- ORGANI COMPETENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA SANZIONE

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe con la sola componente docenti, la Giunta Esecutiva e il Consiglio d'Istituto che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente che può portare prove e testimonianze a sua discolpa.

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto. La sanzione è adottata a maggioranza. Se la votazione ha esito di parità per 2 volte consecutive non è applicabile. Non è consentita l'astensione.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7- IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal seguente articolo, che decide entro il termine di dieci giorni.

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Art.8- COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia resta in carica tre anni ed è così composto:

- un docente, primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto;
- uno studente, primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto;
- un genitore, primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto;
- un non docente designato tra il personale ATA, primo dei non eletti nel Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico presiede l'Organo di Garanzia

Art. 9- COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi per l'annullamento o revoca delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 2- 3- 4- 5 del presente regolamento;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

Art. 10- FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

- la convocazione del Comitato di Garanzia avviene, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali della Scuola, in tutti i casi in cui si tratti di applicare sanzioni che non richiedono la sospensione dalle attività didattiche.
- la convocazione può avvenire su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse anche per i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento.
- i termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3.
- le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità di voti si ripropone una seconda votazione; se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile.
- le decisioni sono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l'astensione.
- le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

Art. 11- PUBBLICITÀ E NORME FINALI

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento interno di Istituto ed è pubblicato sul sito della scuola.

PARTE TERZA - NORME IN MATERIA DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art. 1- Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola, per lo svolgimento di assemblee di classe o di Istituto. L'assemblea degli studenti costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola, di proposte riguardanti l'istituto e, più in generale di problemi della società. Esse si svolgeranno secondo le modalità previste dai successivi articoli.

TITOLO I - ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art. 2- Funzione

L'assemblea d'istituto rappresenta un momento di riunione collettiva per discutere i problemi e le proposte riguardanti l'istituto e deve consentire un dibattito democratico aperto a tutti gli studenti.

Art. 3- Convocazione

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese, escluso quello conclusivo delle lezioni. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto, previo parere favorevole della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere comunicati al Dirigente almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea o dieci giorni nel caso l'assemblea si svolga fuori dai locali della scuola. Le date prefissate per le assemblee non possono subire variazione alcuna.

Art. 4- Svolgimento

L'assemblea d'istituto può essere plenaria ma articolata per sedi, o per indirizzi, oppure per biennio/triennio.

Art. 5- Validità

Per la validità dell'assemblea è richiesta una partecipazione minima pari al 60% degli studenti iscritti all'istituto. Nel caso in cui non si verifichi tale condizione l'assemblea verrà sospesa. Nessuno studente può abbandonare l'assemblea prima del suo scioglimento

Art. 6- Presidenza

La direzione e il coordinamento dei lavori di assemblea è assunto dai rappresentanti di Istituto o da altri studenti eventualmente a ciò delegati

Art. 7- Partecipazione di esperti

Alle assemblee d'istituto è consentita la partecipazione di esperti esterni che abbiano competenze specifiche con riferimento ai punti posti all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di Istituto o, su delega dello stesso, dal dirigente scolastico. Sulle questioni dibattute durante l'assemblea è consentito l'intervento del dirigente scolastico, dei suoi delegati, del presidente del consiglio d'istituto e di eventuali docenti invitati.

Art. 8- Vigilanza

I rappresentanti d'istituto possono nominare da quattro a sei studenti maggiorenni che, previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipino alle diverse sessioni dell'assemblea per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme dell'assemblea. I luoghi utilizzati durante l'assemblea sono sotto la responsabilità degli studenti.

Art. 9- Scioglimento

Nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o di violazione del presente regolamento l'assemblea può essere sospesa a discrezione della presidenza del comitato studentesco.

TITOLO II-COMITATO STUDENTESCO DI ISTITUTO

Art. 10- Comitato Studentesco

All'inizio di ogni anno scolastico, dopo le elezioni dei rappresentanti, viene costituito il comitato studentesco, composto dai rappresentanti di classe e d'istituto.

La presidenza del comitato studentesco viene affidata ai rappresentanti dell'istituto.

Art. 11- Funzione

Il comitato studentesco ha i seguenti compiti:

- Elaborare e proporre il piano annuale delle assemblee di Istituto
- Elaborare e proporre l'ordine del giorno delle singole assemblee d'istituto;
- Proporre eventuali progetti ed attività extrascolastiche;
- Partecipare attivamente all'assemblea d'Istituto.
- Esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto

TITOLO III-ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 12- Convocazione

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, nel limite di due ore, poste anche non consecutivamente, nella stessa giornata. L'assemblea di classe deve essere richiesta via internet dai rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe, almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea stessa ai docenti delegati dal Dirigente e previa acquisizione del consenso degli insegnanti delle ore utilizzate. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Art. 13- Funzione

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, di approfondimento, di recupero, di sostegno o per lavori di gruppo

Art. 14- Verbale

Dei lavori dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale da inoltrare entro e non oltre tre giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea sempre agli stessi docenti delegati dal Dirigente.

Art. 15- Svolgimento

Le assemblee di classe devono svolgersi in modo ordinato e democratico garantendo il rispetto di tutti i partecipanti.

Art 16- Scioglimento

Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del Dirigente e i responsabili di plesso, su segnalazione dei docenti, possono sospendere l'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

PARTE QUARTA - NORME PER L'USO DELLA PALESTRA

Art. 1- Accesso alla palestra

In orario antimeridiano l'accesso alla palestra o al campo polivalente all'aperto è consentito esclusivamente alle classi impegnate nelle lezioni di educazione fisica.

Nessuno studente può sostare in palestra, nell'atrio antistante, nel corridoio o recarsi nello spogliatoio e ai bagni della palestra al di fuori delle ore curricolari di educazione fisica.

Al termine delle lezioni di educazione fisica gli alunni dovranno rimanere all'interno della palestra fino al suono della campanella.

Art. 2- Norme di comportamento

I comportamenti negli spogliatoi e nei bagni dovranno essere improntati alla massima educazione e correttezza. Per tutelare la sicurezza e l'igiene di ciascuno studente e per prevenire infortuni, è assolutamente vietato correre, spingersi, fare scherzi e giochi con l'acqua, soprattutto nei pressi dei bagni. Eventuali infrazioni verranno sanzionate secondo quanto previsto dalle norme in materia di disciplina.

In caso di contemporanea presenza di più classi all'interno della palestra, gli alunni dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti di educazione fisica, evitando l'uso indiscriminato di palloni e attrezzi, e limitando la potenza di tiro nelle azioni di gioco per ridurre il più possibile gli infortuni a se stessi e a chiunque sia presente.

All'inizio e durante le lezioni agli alunni non è consentito appropriarsi di palloni o altre attrezzature né utilizzare gli arredi presenti nella palestra senza la presenza e l'autorizzazione del proprio docente.

Art. 3- Responsabilità per danni alle attrezzature

I danni causati volontariamente alle strutture scolastiche, alle attrezzature sportive della palestra e degli ambienti annessi (spogliatoio, bagno, atrio) e del campo all'aperto, saranno risarciti da ciascun alunno responsabile del danno o in mancanza dall'intera classe.

In caso di involontaria rottura, smarrimento o deterioramento di oggetti, attrezzi, e arredi sportivi scolastici, l'evento va tempestivamente segnalato al proprio docente di educazione fisica e da questi, in forma scritta, al docente con l'incarico di responsabile della palestra.

Il Presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 21/11/2014